



Prot. n°2667/p/cv

Roma, 21 marzo 2008

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n° 346

Oggetto: regole DURC

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione della CNCE - di cui fanno parte, com'è noto, tutte le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore delle costruzioni - ha deliberato la pubblicazione dell'allegato testo riguardante le regole nazionali per il rilascio del DURC da parte delle Casse Edili.

Il documento riporta quanto deciso dalle parti sociali sia in sede contrattuale, sia nel Comitato della bilateralità e sia attraverso le comunicazioni emanate dalla Commissione, in relazione alla necessità di adeguamento delle procedure organizzative delle Casse Edili alle innovazioni legislative in materia di DURC.

Si ritiene che l'elaborazione di un "testo unico" permetta di rispondere efficacemente alle sollecitazioni pervenute in materia da parte di numerose Casse Edili e determini un'applicazione univoca su tutto il territorio nazionale.

Si coglie l'occasione, inoltre, per informare che nei giorni scorsi si è svolto un incontro tra la Presidenza della CNCE ed il Presidente dell'ANCI, Associazione nazionale dei Comuni italiani, al fine di sensibilizzare gli Enti Locali sulla necessità di un puntuale adempimento delle norme relative all'obbligo della presentazione del DURC prima dell'inizio di lavori edili privati soggetti a permesso di costruire o dichiarazione di inizio attività.

REGOLE DURC PER LE CASSE EDILI

COMUNICAZIONE N° 346 del 21/3/2008

1. Denuncia e Versamento

- L'impresa è regolare se ha non solo versato ma ha anche presentato la denuncia entro il mese successivo a quello di competenza.

- In caso di versamento senza denuncia:

invito della Cassa Edile all'impresa affinché presenti la denuncia entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria;

se l'impresa ha presentato la denuncia entro il suddetto termine, emissione del DURC regolare;

altrimenti l'impresa è irregolare (considerando grave l'inadempienza ai fini della verifica dell'autocertificazione per la partecipazione alle gare e per l'aggiudicazione non essendo possibile effettuare il riscontro tra versato e dovuto ai sensi del DM 24/10/07), con segnalazione alla BNI e rilascio di DURC irregolare.

L'impresa che rispetta il piano di rateizzazione va considerata regolare. In caso di mancato adempimento anche di una sola rata, l'impresa è in situazione di irregolarità grave, che va segnalata alla BNI. Valgono ovviamente le regole generali qualora l'importo della rata sia inferiore a 100 euro.

11. Imprese straniere

-Se l'impresa non è iscritta ad INPS e INAIL (in quanto provenienti da paesi UE o convenzionati con l'Italia) il DURC non può essere rilasciato.

-In tale ultimo caso, la Cassa Edile cui l'impresa è iscritta rilascia una propria certificazione di regolarità o meno. Per quanto concerne gli adempimenti obbligatori di natura pensionistica o infortunistica nel paese di origine, l'impresa straniera potrà esibire ai committenti richiedenti una documentazione al riguardo rilasciata dagli Enti competenti dello stesso paese di origine.

-Eventuali irregolarità verso la Cassa Edile vanno comunque segnalate alla BNI.